Studio Tributario
e Societario

Novità tributarie 2015 - 2016

Il punto di vista STS

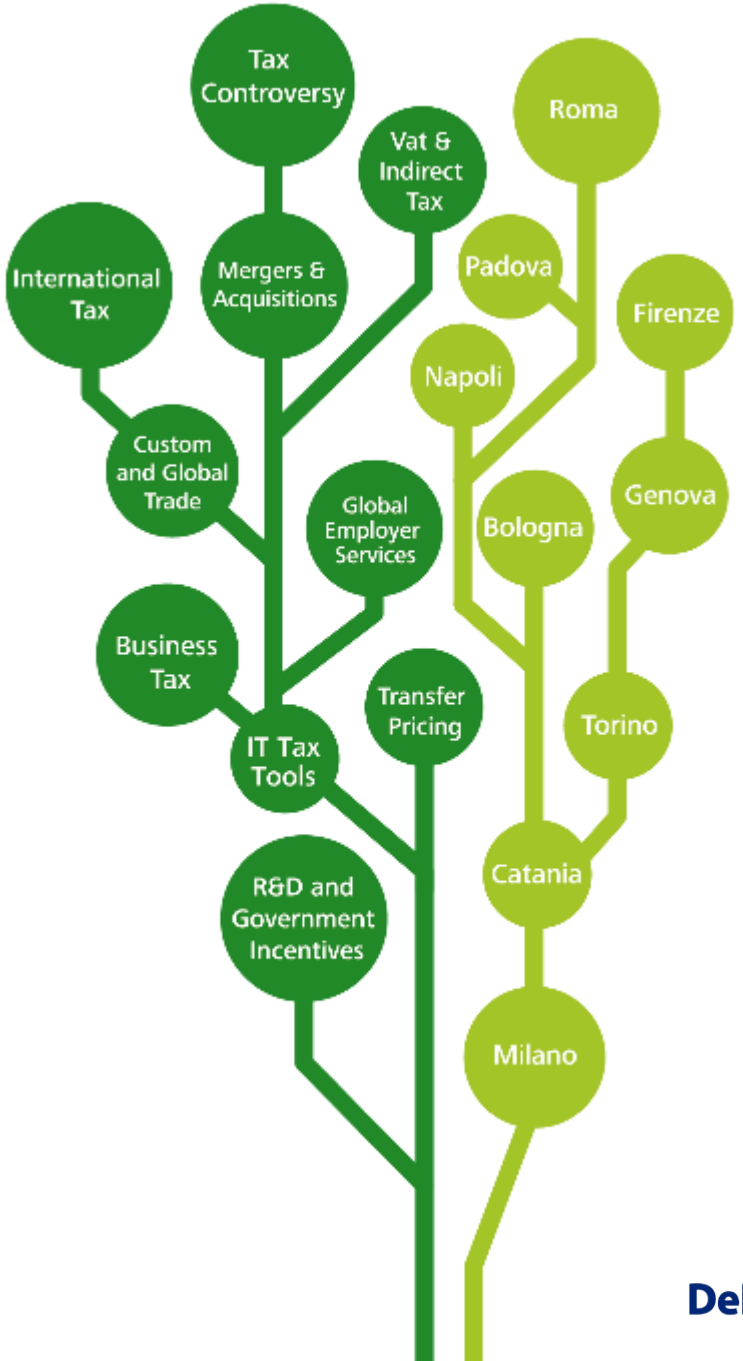

Alberto Ciocca

Cagliari, 15 Febbraio 2016

Deloitte.

Riduzione dell’aliquota IRES (art. 1, commi 61-64)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Riduzione dell'aliquota IRES (art. 1, commi 61-64, Legge di Stabilità 2016)

- A decorrere dal **1° gennaio 2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota IRES sarà pari al **24 per cento**.

- A decorrere dal **1° gennaio 2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota della ritenuta d'imposta sui dividendi corrisposti a società residenti in UE/SEE sarà pari all'**1,20 per cento**».

- Un successivo DM dovrà rideterminare le percentuali di tassazione dei dividendi e dei capital gains su partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Riduzione dell'aliquota IRES (art. 1, commi 61-64, Legge di Stabilità 2016)

Effetti sulla fiscalità differita

- ✓ Adeguamento delle aliquote fiscali per i riversamenti delle imposte anticipate/differite che avranno luogo dal 1° gennaio 2017 in avanti.

- ✓ Con riferimento alla fase di predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), occorrerà pertanto:

  1) individuare i tempi di «annullamento» delle differenze temporanee da cui trae origine la rilevazione della fiscalità anticipata/differita iscritta in bilancio; e,

  2) per la quota parte che sarà recuperata a decorrere dal 1° gennaio 2017, ricalcolare la relativa fiscalità differita applicando la «nuova» aliquota del 24 per cento.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Ammortamento “rafforzato” (art. 1, commi 91-94, 97)

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’Ammortamento «rafforzato» (Art. 1, commi 91 – 94 e 97, Legge di Stabilità 2016)

- Agevolazione volta ad incentivare gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi,** effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.**
- Soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni (nessuna rilevanza al regime contabile adottato).
- Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti di nuova costituzione con riferimento agli investimenti iniziali in beni necessari per l’esercizio dell’attività.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L'Ammortamento «rafforzato» (Art. 1, commi 91 – 94 e 97, Legge di Stabilità 2016)

- Sono **esclusi** dall'agevolazione gli investimenti in:
  - ✓ beni immateriali (es. *software, marchi*);
  - ✓ beni "usati" (vale a dire beni già utilizzati);
  - ✓ beni cc.dd. merce;
  - ✓ materiali di consumo;
  - ✓ beni materiali strumentali per i quali il DM del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ad esempio: silos, vasche e serbatoi);
  - ✓ fabbricati e costruzioni;
  - ✓ beni indicati nell'allegato n. 3 della Legge di Stabilità (ad esempio: aerei, materiale rotabile).

- Sono altresì escluse le acquisizioni dei beni tramite contratti di noleggio o leasing operativo.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’Ammortamento «rafforzato» (Art. 1, commi 91 – 94 e 97, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisto dei beni, ai soli fini del calcolo della quota di ammortamento deducibile **ai fini IRES**.

- ✓ E’ quindi possibile maggiorare le ordinarie aliquote di ammortamento (nei limiti di quelle fiscali) e i canoni leasing (per la parte relativa alla quota capitale) di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine di ciascun periodo d’imposta, il 140% del costo di acquisto.

- ✓ L’agevolazione si estende alla quota capitale insita nei canoni di leasing anche se non è stato specificato il meccanismo applicativo per i beni acquisiti in leasing.

- ✓ Sono altresì maggiorati i limiti di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento delle autovetture rientranti nell’agevolazione in esame.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L'Ammortamento «rafforzato» (Art. 1, commi 91 – 94 e 97, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ La disposizione si struttura come una variazione permanente in diminuzione, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF (non IRAP), senza alcun impatto sotto il profilo civilistico/contabile (nessun impatto sulla fiscalità differita).

- ✓ Il beneficio rileva ai soli fini degli ammortamenti e quindi è esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto del realizzo del bene, così come ai fini del calcolo del plafond per le spese di manutenzione e riparazione.

- ✓ L'agevolazione non produce effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i relativi periodi d'imposta.

- ✓ E' altresì stabilita l'irrilevanza dei super-ammortamenti ai fini degli studi di settore. Il co. 97 dispone che «*Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni*'».

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’Ammortamento «rafforzato» (Art. 1, commi 91 – 94 e 97, Legge di Stabilità 2016)

1. Quota di ammortamento stanziata a conto economico è **pari** alla quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

2. Quota di ammortamento stanziata a conto economico è **maggiore** della quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

3. Quota di ammortamento stanziata a conto economico è **minore** della quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Riduzione del periodo di ammortamento dei beni immateriali affrancati ex DL 185/2008 (art. 1, commi 95-96)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Riduzione del periodo di ammortamento dei beni immateriali affrancati ex DL 185/2008 (art. 1, commi 95 - 96, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ E' prevista la possibilità di dedurre i maggiori valori dell'**avviamento,** dei **marchi** e **degli altri beni immateriali,** affrancati per effetto dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008, in misura non superiore ad un **quinto**, anziché ad un decimo.

- ✓ Si consente, pertanto, il recupero del maggior valore «affrancato» in 5 esercizi anziché in 10.

- ✓ La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (vale a dire dal 2016 per le società con esercizio solare).

© 2016 Studio Tributario e Societario

Riduzione del periodo di ammortamento dei beni immateriali affrancati ex DL 185/2008 (art. 1, commi 95 - 96, Legge di Stabilità 2016)

- Il provvedimento dovrebbe favorire le operazioni di riorganizzazione aventi ad oggetto lo spostamento della titolarità dei beni immateriali all'interno dei gruppi di imprese.

- La misura potrebbe anche generare benefici sulle operazioni straordinarie pianificate in funzione delle modalità di accesso al nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di marchi (c.d. patent box).

© 2016 Studio Tributario e Societario

La rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1, commi 889-897)

© 2016 Studio Tributario e Societario

La rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1, commi 889 - 897, Legge di Stabilità 2016)

- Per le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, è riproposta la disciplina relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa, applicabile ai beni materiali ed immateriali (con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa), nonché alle partecipazioni in società controllate o collegate.

- La rivalutazione dei beni d'impresa:

  - ✓ riguarda i beni iscritti nell'attivo immobilizzato dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2014;**

  - ✓ deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2016 (ovvero, nel bilancio 2015, per i soggetti con esercizio solare).

© 2016 Studio Tributario e Societario

La rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1, commi 889 - 897, Legge di Stabilità 2016)

- Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di **un'imposta sostitutiva del 16 per cento** (per i beni ammortizzabili), ovvero **del 12 per cento** (per i beni non ammortizzabili).

- Le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica soluzione (entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita).

- E' ammessa la «compensazione orizzontale» in F24.

- Riconoscimento dei maggiori valori iscritti (sia ai fini IRES che IRAP) a decorrere dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 per i contribuenti con esercizio solare).

© 2016 Studio Tributario e Societario

La rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1, commi 889 - 897, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ In caso di **cessione**, determinazione delle plus/minusvalenze avendo riguardo al costo dei beni "post rivalutazione" a decorrere dall'inizio del **quarto esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 per i contribuenti con esercizio solare).

- ✓ Possibilità di affrancare (ai fini IRES/IRPEF/IRAP) il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento di un’imposta sostitutiva del **10 per cento**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

La rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1, commi 889 - 897, Legge di Stabilità 2016)

Tecniche di rivalutazione

La rivalutazione deve essere obbligatoriamente effettuata su tutti i beni appartenenti ad una medesima categoria (azioni o quote, beni immobili, beni immateriali, beni materiali ammortizzabili, etc.).

La rivalutazione deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

L'art. 5 del DM 162/2001 prevede diverse possibilità per eseguire la rivalutazione:

- ✓ Rivalutazione del solo costo storico;
- ✓ Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento;
- ✓ Riduzione del fondo di ammortamento.

L'utilizzo di tali tecniche è a discrezione del contribuente, fermo restando che per ciascuna categoria omogenea deve essere usato il medesimo criterio di rivalutazione.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Il riallineamento dei valori civili e fiscali (art. 1, commi 895-897)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Il riallineamento dei valori civili e fiscali (art. 1, commi 895 - 897, Legge di Stabilità 2016)

- Riapertura dei termini per «riallineare» i valori civili e fiscali dei beni di cui all'art. 14 della legge 342/2000.

- I beni oggetto di riallineamento sono gli stessi della rivalutazione dei beni d'impresa (beni materiali ed immateriali ammortizzabili, partecipazioni di controllo e di collegamento).

- Beni pervenuti a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti nell'ambito dei quali **non** è stata esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, del TUIR; beni che hanno formato oggetto di rivalutazione ai soli fini contabili/civilistici.

- Il riallineamento può essere richiesto per singoli beni ma deve essere riallineata l'intera differenza.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Il riallineamento dei valori civili e fiscali (art. 1, commi 895 - 897, Legge di Stabilità 2016)

- Imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili – da versare secondo le medesime modalità della rivalutazione dei beni.

- La base imponibile è pari al disallineamento registrato nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, al netto dei riassorbimenti registrati nel corso dell'anno successivo (2015).

- Con l'esplicita esclusione degli immobili, il riallineamento è soggetto al medesimo differimento fiscale della rivalutazione dei beni (2018 in generale; 2019 per le plus/minusvalenze).

- Limitatamente ai beni immobili, il riconoscimento degli effetti fiscali opera in via anticipata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 2017.

- Il riallineamento è altresì condizionato all'accantonamento in un'apposita riserva in sospensione d'imposta di un ammontare pari all'intero disallineamento, computato al netto dell'imposta sostitutiva.

© 2016 Studio Tributario e Societario

La Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni – persone fisiche/società semplici (art. 1, commi 887-888)

© 2016 Studio Tributario e Societario

La Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni – persone fisiche/società semplici (art. 1, commi 887 - 888, Legge di Stabilità 2016)

- Prorogata di un anno la procedura di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili e con destinazione agricola, non detenuti in regime d'impresa.

- I beni da rivalutare devono essere posseduti alla data del **1° gennaio 2016.**

- La perizia deve essere redatta (e giurata) entro il termine del **30 giugno 2016.**

- Il perfezionamento dell'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento (anche rateale), **entro il 30 giugno 2016**, dell'imposta sostitutiva nella misura dell'**8%** (in precedenza 4%) del valore risultante dalla perizia.

© 2016 Studio Tributario e Societario

La Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni – persone fisiche/società semplici (art. 1, commi 887 - 888, Legge di Stabilità 2016)

- **Ambito soggettivo.** La disciplina si applica per:
  - ✓ Persone fisiche (per operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali);
  - ✓ Società semplici e società ed associazioni equiparate (art. 5 TUIR);
  - ✓ Gli enti non commerciali se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
  - ✓ Soggetti non residenti (per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti in Italia non riferibili a stabili organizzazioni).

- Per effetto della rivalutazione di partecipazioni e terreni, il **costo di acquisto rideterminato** è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi *ex* art. 67, comma 1, lett. a, b, c, e c-*bis* TUIR.

© 2016 Studio Tributario e Societario

La Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni – persone fisiche/società semplici (art. 1, commi 887 - 888, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato mediante Modello F24 e può avvenire, entro il 30 giugno 2016 in un'unica soluzione, oppure rateizzato in massimo tre rate annuali di pari importo (a decorrere dal 30 giugno 2016).

- ✓ In caso di rateizzazione sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (scadenze: 30 giugno 2017, 30 giugno 2018).

© 2016 Studio Tributario e Societario

«Black List» e «Disciplina CFC» (art. 1, commi 142-144)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Costi black list e Disciplina CFC (Art. 1, commi 142 - 144, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ **Costi "black-list"**: la disciplina in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, di cui all'art. 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR è **abrogata**.

- ✓ **Disciplina CFC (art. 167 del TUIR):** viene eliminato il collegamento con il DM «black list» del 2001 ed introdotto l'esclusivo riferimento ai regimi fiscali il cui livello nominale di tassazione è inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

- ✓ **Decorrenza:** Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Costi black list (Art. 1, commi 142 - 144, Legge di Stabilità 2016)

Costi «black-list»:

Ricordiamo che la disciplina dei costi che derivano da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al DM 23.1.2002 era stata da poco rivisitata dal c.d. ***Decreto Internazionalizzazione***, il quale aveva previsto la deducibilità dei costi in parola nel limite del loro «**valore normale**» e, per l'eccedenza, a condizione della dimostrazione dell'**effettivo interesse economico** delle operazioni poste in essere e dalla loro concreta esecuzione.

La Legge di Stabilità 2016, abrogando i commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR, elimina ogni limitazione alla deducibilità dei costi black-list, così come l'obbligo di indicare i suddetti costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi. I suddetti costi verranno, pertanto, in tutto e per tutto parificati ai costi di fonte interna, o derivanti da transazioni con controparti localizzate in Stati "collaborativi"; la deducibilità viene, in altre parole, rimessa alla valutazione degli ordinari **criteri di inerenza, certezza e oggettiva determinabilità.**

Tale innovazione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, pertanto, per l'UNICO 2016 (FY 2015) si renderà ancora applicabile la disciplina introdotta con il **Decreto Internazionalizzazione**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Costi black list (Art. 1, commi 142 - 144, Legge di Stabilità 2016)

La tabella di seguito riepiloga l'evoluzione della normativa dei costI «black list»:

Anno d'imposta	Deducibilità dei costi	Indicazione in UNICO
2014 (UNICO 2015)	Deducibilità subordinata alla dimostrazione di una delle due esimenti (svolgimento da parte della controparte black-list di un'attività commerciale effettiva oppure effettivo interesse economico; necessaria la dimostrazione della concreta esecuzione delle operazioni in parola)	SI
2015 (UNICO 2016)	Garantita nei limiti del "valore normale". L'eccedenza è deducibile se viene dimostrato l'effettivo interesse economico	SI (anche per i costi non eccedenti il "valore normale")
2016 (UNICO 2017)	Garantita con le stesse modalità previste per i costi di fonte nazionale	NO

© 2016 Studio Tributario e Societario

Modifica alla disciplina CFC nel Decreto Internazionalizzazione

Aspetti più rilevanti dell'intervento normativo (1/2)

Novità derivanti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 147/2015:

1. **determinazione del reddito della CFC sulla base di tutte le disposizioni applicabili ai soggetti titolari di redditi d'impresa** (ad eccezione dell'art. 86, c. 4, TUIR – rateizzazione delle plusvalenze), anche se non contenute nel TUIR;
2. abrogazione dell'art. 168 del TUIR, avente ad oggetto la **disciplina delle società estere collegate a cui si rendeva applicabile la disciplina delle CFC** (con tassazione del maggiore tra l'utile ante imposte e il reddito induttivamente determinato);
3. CFC «white list» - Tax rate estero. Si demanda ad un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di criteri semplificati per la determinazione del tax rate estero**; e
4. **«facoltativo» l'interpello disapplicativo** della disciplina CFC (sia black che white) – a) effettiva attività economica (industriale o commerciale); b) no effetto di localizzare i redditi in territori a fiscalità privilegiata.

© 2015 Studio Tributario e Societario

Modifica alla disciplina CFC nel Decreto Internazionalizzazione

Aspetti più rilevanti dell'intervento normativo (2/2)

In conseguenza dell'abolizione dell'obbligo dell'interpello, sono stati introdotti:

1. **iter accertativo** *ad hoc*, così articolato:
   - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, A.F. notifica una specifica richiesta al contribuente di informazioni/prove a dimostrazione della ricorrenza delle esimenti per la disapplicazione della disciplina CFC. Le informazioni sono da fornire entro 90 giorni dalla notifica;
   - se ritenute inidonee, l'A.F. nell'avviso di accertamento emesso deve fornire una specifica motivazione.
2. **Obbligo di segnalare in dichiarazione** il possesso di partecipazioni in società considerate CFC black list o CFC white. In caso di inadempienza, la sanzione è pari al 10% del reddito del soggetto estero partecipato, con un minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 50.000.

© 2015 Studio Tributario e Societario

Disciplina CFC
(Art. 1, commi 142 - 144, Legge di Stabilità 2016)

Controlled Foreign Companies (CFC)

In relazione alla disciplina delle "*controlled foreign companies*", ai fini della individuazione degli Stati o Territori che ricadono in tale normativa, la Legge di Stabilità elimina il riferimento alla "black-list" emanata dal Ministero (D.M. 21/11/2001, come modificato dal D.M. 20/03/2015) sostituendolo con il riferimento ai regimi fiscali **il cui livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. Sono esclusi da tale comparazione gli Stati UE e dello Spazio Economico Europeo.

Tale innovazione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, pertanto, per l'UNICO 2016 (FY 2015) si renderà ancora applicabile la disciplina introdotta con il Decreto Internazionalizzazione la quale faceva riferimento al D.M. 21/11/2001.

Segnaliamo, inoltre, che a seguito della riduzione, operata dalla Legge di Stabilità, dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, la previsione di una «tassazione non inferiore al 27 per cento» è sostituita con quella di una «tassazione non inferiore all'aliquota dell'IRES».

© 2016 Studio Tributario e Societario

Costi black list e Disciplina CFC (Art. 1, commi 142 - 144, Legge di Stabilità 2016)

La tabella di seguito riepiloga l'evoluzione della normativa della disciplina CFC:

Anno d'imposta	Presupposto	Determinazione del reddito	Interpello
2014 (UNICO 2015)	Residenza della partecipata nella black-list contenuta nel DM 21/11/2001	Secondo specifiche norme del TUIR alle quali l'art. 167 rinvia	Obbligatorio
2015 (UNICO 2016)	Residenza della partecipata nella black-list contenuta nel DM 21/11/2001 come modificato dal DM 30/03/2015	Secondo le norme del "reddito d'impresa"	Facoltativo
2016 (UNICO 2017)	Tassazione nominale del paese della partecipata inferiore al 50% di quello italiano	Secondo le norme del "reddito d'impresa"	Facoltativo

© 2016 Studio Tributario e Societario

Assegnazione agevolata dei beni ai soci (art. 1, commi 115-120)

© 2016 Studio Tributario e Societario

➢ L'assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016)

- Con riferimento alle società di capitali e di persone che possiedono **beni immobili** e/o **beni mobili registrati**, non utilizzati in via strumentale nell'esercizio della propria attività commerciale, è prevista la possibilità di **assegnare** o **cedere a titolo oneroso** ai propri soci i medesimi beni.

- La medesima facoltà è concessa alle società immobiliari di mero godimento, tramite **trasformazione giuridica in società semplice**.

- L'assegnazione/cessione/trasformazione deve essere completata entro il **30 settembre 2016**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016)

Condizioni per usufruire delle agevolazioni

1) La natura giuridica delle società;
2) La natura dei beni assegnati (beni immobili, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria);
3) La qualifica dei soci assegnatari (devono essere tali al **30 settembre 2015**). La ratio della disposizione è quella di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni fiscali.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016)

BENI IMMOBILI	BENI MOBLI
L’assegnazione può riguardare: • Gli immobili patrimoniali di cui all’art. 90 del TUIR; • Gli immobili ‘’merce’’, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; • Gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B,C,D,E,A/10 purché non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa). La norma prevede come unica esclusione quella degli immobili strumentali per destinazione (ovvero gli immobili usati dalla società nell’esercizio della propria attività di impresa).	Questa categoria è rappresentata dai beni mobili iscritti nei pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Ordinariamente si tratta di: • Autoveicoli aziendali; • Natanti; • Aeromobili.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016)

- Applicazione di un’imposta sostitutiva IRES ed IRAP dell’8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due annualità del triennio 2013-2015) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o posseduti dalla società di mero godimento) ed il costo fiscalmente riconosciuto.

- Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere assunto in misura pari alla rendita catastale maggiorata con i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

- L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate:
  - Il 60 per cento entro il **30 novembre 2016;**
  - Il residuo 40 per cento entro il **16 giugno 2017**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016)

- Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del TUIR.
- Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro, eventualmente applicabili, sono ridotte alla metà.
- Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

© 2016 Studio Tributario e Societario

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016)

- Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

- In caso di cessione ai soci, ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo di cessione non può essere inferiore ai valori precedentemente identificati.

- Le riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società trasformate, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella **misura del 13 per cento**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Determinazione della rendita catastale dei c.d. «*imbullonati*» (art. 1, commi 21-24)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Determinazione della rendita catastale dei c.d. «imbullonati». (art. 1, commi 21 - 24, Legge di Stabilità 2016)

21. «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali D ed E, è effettuata, tramite ***stima diretta****, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.* ***Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».***

22. «A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21».

© 2016 Studio Tributario e Societario

Determinazione della rendita catastale dei c.d. «imbullonati». (art. 1, commi 21 - 24, Legge di Stabilità 2016).

- ✓ La determinazione della rendita catastale degli impianti negli immobili industriali è sempre stata materia complessa che richiede la determinazione attraverso un procedimento di «**stima diretta**» specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva. La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura «DOCFA»), ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate al momento dell'accertamento.

- ✓ L'AF già in passato si era espressa sugli «imbullonati» delineando gli elementi e le caratteristiche da considerare ai fini della qualificazione degli stessi con la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 (concetto della «essenzialità» e della «stabilità»).

- ✓ Anche gli orientamenti giurisprudenziali si erano «allineati» alle indicazioni fornite dall'AF.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Determinazione della rendita catastale dei c.d. «imbullonati». (art. 1, commi 21 - 24, Legge di Stabilità 2016).

- ✓ La rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle **categorie catastali dei gruppi D ed E**, viene attribuita tramite **stima diretta, *escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo*** (**c.d. «imbullonati»**).

- ✓ E' prevista la possibilità di presentare **atti di aggiornamento** ai sensi del D.M. 19/04/1994 («procedura Docfa») per la determinazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto della novità normativa introdotta.

- ✓ Se gli atti di aggiornamento saranno presentati entro il **15 giugno 2016**, la nuova rendita catastale rideterminata **avrà effetto dal 1° gennaio 2016**. Viene quindi consentito ai contribuenti di versare la prima rata IMU entro il termine del 16 giugno 2016 con l'applicazione della nuova rendita. Se l'atto di aggiornamento catastale è presentato dopo il 15 giugno, la rendita "proposta" ha effetto innovativo dall'1°gennaio 2017.

© 2016 Studio Tributario e Societario

La modifica dei termini di accertamento fiscale (art. 1, commi 130-132)

© 2016 Studio Tributario e Societario

La modifica dei termini di accertamento fiscale (art. 1, commi 130-132, Legge di Stabilità 2016)

- ✓ E' abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari.

- ✓ A decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016**, il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** (in luogo dell'attuale quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione.

- ✓ Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

- ✓ Per l'accertamento dei **precedenti periodi d'imposta, compreso quello in corso al 31 dicembre 2015,** troveranno invece applicazione le «vecchie regole» (incluse quelle relative al raddoppio dei termini di accertamento, **purché la notifica avvenga entro gli ordinari termini di accertamento**).

© 2016 Studio Tributario e Societario

Le Novità IVA - Le modifiche in tema di note di variazione (art. 1, commi 126-127)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

NOVITA'

Con l'**art. 1, commi 126 e 127 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (**Legge di Stabilità 2016**), è stato riformulato l'art. 26 del DPR 633/72 introducendo importanti novità nella disciplina delle variazioni dell'imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle **variazioni in diminuzione** da emettersi in relazione a:

- **Procedure concorsuali**
- **Procedure esecutive rimaste infruttuose**
- **Risoluzione di contratti ad esecuzione continuata e periodica conseguente ad inadempimento di una delle parti**
- **Operazioni soggette a *«reverse charge»***

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Procedure concorsuali e assimilate	Riscrittura e razionalizzazione della norma Anticipazione del momento di emissione delle note di variazione Eliminazione dell'obbligo di annotazione delle note di variazione per il cessionario/committente in procedura concorsuale
Procedure esecutive rimaste infruttuose	Introduzione di una nuova norma di carattere interpretativo e per agevolare il recupero dell'IVA in presenza di attivazione di procedure esecutive individuali
Contratti ad esecuzione continuata/periodica	In relazione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, facoltà di emissione di nota di variazione con riferimento a tutte le operazioni rispetto alle quali l'inadempimento ha determinato risoluzione contrattuale.
Operazioni soggette a "reverse charge"	E' consentita la variazione in diminuzione anche ai cessionari o committenti debitori di imposta in caso di operazioni soggette a *«reverse charge»* o in caso di IVA su prodotti soggetti ad accisa

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Riscrittura e razionalizzazione della norma

Distinzione tra:

- l'ipotesi di **riduzione dell'imponibile e dell'imposta** in conseguenza di dichiarazione di **nullità**, **annullamento**, **revoca**, **risoluzione**, **rescissione** e simili, ovvero in conseguenza dell'applicazione di **abbuoni o sconti previsti contrattualmente** (art. 26 co. 2)

  e

- l'ipotesi in **riduzione dell'imponibile e dell'imposta** in ragione di **procedure esecutive rimaste infruttuose** o **dell'assoggettamento del cessionario a procedure concorsuali o procedure assimilate** (art. 26 co. 4 lett. a e b).

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Anticipazione del momento di emissione delle note di variazione in caso di procedure concorsuali o assimilate

- Nel caso di mancato pagamento, totale o parziale, da parte del cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali o assimilate, **la nota di variazione in diminuzione può essere emessa a partire dalla data in cui quest'ultimo viene assoggettato alla procedura o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942) o dalla data di pubblicazione nel registro imprese di un piano attestato (art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 267/1942)**.
- In tal modo, il momento di emissione della nota di variazione viene anticipato rispetto a quanto previsto dalla precedente disposizione e si chiarisce che **il cedente/prestatore non è più obbligato ad attendere l'infruttuosità della procedura** (sono state di fatto recepite le indicazioni date dall'AIDC con Norma di Comportamento n. 192 del 1°febbraio 2015)

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Anticipazione del momento di emissione delle note di variazione in caso di procedure concorsuali

Il comma11 del novellato art. 26 chiarisce, in particolare, che il momento in cui il cessionario/committente si intende assoggettato a procedura concorsuale coincide con la data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del **provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa**;
- del **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo**;
- del **decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Momento di emissione delle note di variazione in caso di procedure assimilate a quelle concorsuali

Con riferimento alle **procedure assimilate a quelle concorsuali**, la nuova disposizione stabilisce che il momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione coincide:

- con la **data del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 182-bis del RD 267/42;
- con la **data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato** ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Eliminazione dell'obbligo di annotazione delle note di variazione per il cessionario/committente in procedura concorsuale (no assimilata)

Il **cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali non è tenuto a registrare la nota di variazione in diminuzione** ricevuta sui registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72.

Ne consegue che **l'organo di procedura non si rende debitore dell'IVA** e **sarà lo Stato a farsi carico dell'imposta.**

L'obbligo di registrazione permane, invece, nelle ipotesi di procedure assimilate a quelle concorsuali.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Procedure esecutive rimaste infruttuose - Introduzione di una nuova norma di carattere interpretativo e finalizzata ad agevolare il recupero dell'IVA

Con una **disposizione di carattere interpretativo**, inserita con il nuovo comma 12 dell'art. 26 del DPR 633/72, viene chiarito che, ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, una **procedura esecutiva individuale** si considera **infruttuosa** nelle seguenti ipotesi:

- **pignoramento presso terzi**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- **pignoramento di beni mobili**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- **dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta**, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione di contratti ad esecuzione continuata o periodica

Nell'ipotesi di **risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica (***es. contratti relativi ad utenze, locazioni, ecc)***,** conseguente a inadempimento del cessionario o committente, **il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione, con riferimento a tutte le operazioni rispetto alle quali l'inadempimento ha comportato la risoluzione contrattuale**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Note di variazione in presenza di «reverse charge» o prodotti soggetti ad accisa

In presenza dei presupposti di variazione in diminuzione **e' consentito detrarre l'IVA corrispondente anche ai cessionari o committenti debitori di imposta** in deroga alle regole generali in materia di versamento (es. applicazione dell'IVA con meccanismo del ***«reverse charge»*** e **IVA su prodotti soggetti ad accisa** art. 44 del D.L. 331/93) operando le necessarie rettifiche nei registri IVA acquisti e IVA vendite.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Note di variazione – Modifiche all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72

Decorrenza

Le disposizioni relative al momento di emissione della nota di variazione IVA per l'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale e assimilata e all'esonero dalla registrazione della stessa nota da parte di quest'ultimo, si applicano **nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016**.

Diversamente, **le altre modifiche** apportate all'art. 26 del DPR 633/72, aventi carattere interpretativo delle disposizioni dello stesso articolo, **si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data del 31.12.2016**.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Anticipazione dell'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

OBIETTIVO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Con il **D.Lgs. 24.9.2015 n. 158** è stata attuata la riforma del sistema sanzionatorio (sia penale che amministrativo) in base alla delega data al Governo con l'art. 8, comma 1, della Legge 11 marzo 2014, n. 23.

Finalità della delega al Governo è, tra l'altro, *«la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo* ***al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti****».*

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Modifiche alle sanzioni applicabili in caso di irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"*

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E APPLICAZIONE DEL *«FAVOR REI»*

La Legge di stabilità 2016, modificando l'art. 15 del D.Lgs. 24.9.2015 n. 158, ha **anticipato all'1.1.2016 l'entrata in vigore della riforma delle sanzioni amministrative tributarie** la cui decorrenza era originariamente fissata all'1.1.2017.

Diverse modifiche al sistema sanzionatorio introdotte con il D.Lgs. n. 158 **sono favorevoli al contribuente**, dunque **si deve ritenere che trovi applicazione l'art. 3 del DLgs. 472/97, sul *«favor rei»*** (in tal senso pare esprimersi la «*Comunicazione di servizio Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 24.12.2015 prot. 164580*»).

In ragione di ciò, **se la vertenza non è definitiva, il contribuente ha diritto all'applicazione della legge più favorevole.**

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Modifiche alle sanzioni applicabili in caso di irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"*

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E APPLICAZIONE DEL *«FAVOR REI»*

Il menzionato principio del *«favor rei»* va analizzato distinguendo tra:

a) **successione di leggi nel tempo**

b) **abolizione della condotta sanzionabile**.

Nel primo caso (a) (art. 3 co. 3 del D.Lgs. n. 472/97), **opera la nuova norma se più favorevole solo se l'atto non è definitivo**.

Nella seconda fattispecie (art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 472/97), **la nuova disposizione trova applicazione a prescindere dalla definitività del provvedimento**, ma **non è ammessa la ripetizione di quanto versato.**

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI «REVERSE CHARGE»

Il decreto attuativo della legge delega in tema di sanzioni penali e amministrative interviene sull'**articolo 6 del D.lgs 471/1997**, riscrivendo il **comma 9-bis** e introducendo i **nuovi commi da 9-bis1 a 9-bis3** che prevedono un **nuovo sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazioni connesse all'applicazione del *«reverse charge»*** maggiormente improntato al principio di **proporzionalità**.

Il quadro applicativo che ne risulta prevede una **generale diminuzione delle sanzioni, specie nelle ipotesi considerate a bassa "pericolosità",** ossia **dove materialmente non viene prodotto alcun danno erariale.**

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

Comma 9 bis	**Mancata applicazione dell'IVA mediante il meccanismo del reverse charge da parte del cessionario o committente debitore di imposta**
Comma 9 bis 1	**Imposta erroneamente assolta dal cedente o prestatore in luogo del cessionario o committente mediante meccanismo del reverse charge** (c.d. "**concorde errore**")
Comma 9 bis 2	**Imposta erroneamente assolta dal cessionario o committente con *reverse charge* in luogo del cedente o prestatore** (c.d. "**concorde errore**")
Comma 9 bis 3	**Iva erroneamente assolta con *reverse charge* dal cessionario o committente per operazioni esenti, non imponibili o non soggette** *ovvero* **operazioni inesistenti**

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

Comma 9 bis

Mancata applicazione dell'IVA da parte del cessionario o committente debitore di imposta ➡ Sanzione **da 500 a 20.000 Euro** (in luogo della precedente sanzione dal 100% al 200% dell'imposta) e pieno riconoscimento del diritto alla detrazione (in assenza di limitazioni soggettive o oggettive)

La predetta sanzione trova applicazione **in assenza di limitazioni al diritto di detrazione** e **in caso di contabilizzazione dell'operazione in COGE**

In presenza di **limitazione al diritto alla detrazione** sarà richiesto **anche il versamento dell'imposta** e le **sanzioni di indebita detrazione** e **infedele dichiarazione IVA**

Se l'operazione non risulta contabilizzata la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche qualora, in caso di mancato ricevimento di fattura assoggettata a reverse charge, il contribuente non abbia provveduto ad attivare la procedura di regolarizzazione presso l'Ufficio competente.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

Comma 9 bis 1

Imposta erroneamente assolta dal cedente o prestatore (c.d. "**concorde errore**"): ➡ Sanzione **da 250 a 10.000 Euro**

E' **tenuto al pagamento il cessionario**, ma **obbligazione solidale del cedente prestatore**.

Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta, nel caso in cui l'applicazione dell'IVA da parte del cedente o prestatore sia stata determinate da **intento di evasione o frode**.

Spetta comunque all'amministrazione finanziaria l'onere di provare la sussistenza di tale intento

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

Comma 9 bis 2

Imposta erroneamente assolta dal cessionario o committente (c.d. "**concorde errore**"): ➡ Sanzione **da 250 a 10.000 Euro**

E' **tenuto al pagamento il cedente o prestatore**, ma **obbligazione solidale del cessionario o committente**.

Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta, nel caso in cui l'applicazione dell'IVA da parte del cessionario o committente sia stata determinate da **intento di evasione o frode**.

Spetta comunque all'amministrazione finanziaria l'onere di provare la sussistenza di tale intento

© 2016 Studio Tributario e Societario

Legge di Stabilità 2016 – Novità IVA

Irregolarità connesse all'applicazione del *"reverse charge"* – Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97

Comma 9 bis 3

In caso **Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente per operazioni esenti, non imponibili o non soggette,** in sede di accertamento **devono essere espunti sia il debito computato nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata**

Resta fermo il diritto del contribuente al recupero dell'imposta eventualmente non detratta mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72 (entro 1 anno dall'effettuazione) ovvero tramite rimborso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92

La disposizione trova applicazione anche in caso di **operazioni inesistenti**, ma in tal caso la **sanzione amministrativa è tra il 5% e il 10% dell'imponibile**

In caso di reverse charge su operazioni considerate non inerenti in sede di accertamento???

© 2016 Studio Tributario e Societario

I nostri uffici

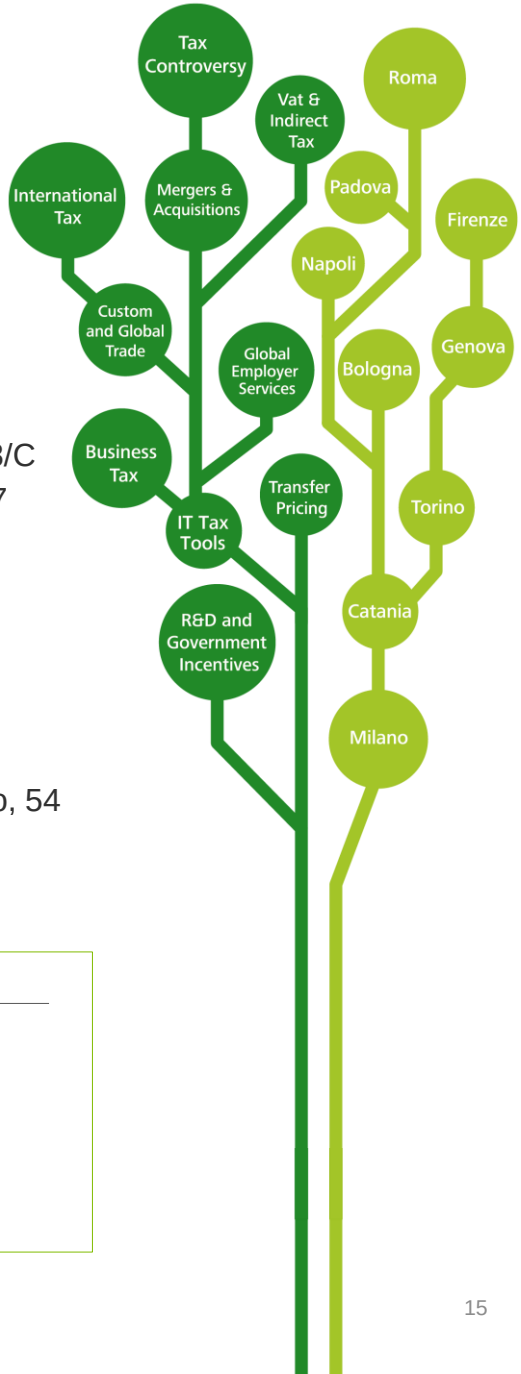

Bologna
Via A.Testoni, 3
Tel: +39 051.65821

Catania
Via XX Settembre, 70
Tel. +39 095.6147211

Firenze
Corso Italia, 17
Tel: +39 055.2671211

Genova
Piazza della Vittoria, 15/34
Tel: +39 010.5317811

Milano
Via Tortona, 25
Tel: +39 02.83324111

Napoli
Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081.2488200

Padova
Via N. Tommaseo, 78/C
Tel: +39 049.7927977

Roma
Via XX Settembre, 1
Tel: +39 06.489901

Torino
Galleria San Federico, 54
Tel: +39 011.55421

Desk

Hong Kong
Olderigo Fantacci | Partner
ofantacci@deloitte.com

New York
Stefano Schiavello | Partner
stschiavello@deloitte.com

© 2016 Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© 2016 Studio Tributario e Societario

Deloitte.